

IL DIRIGENTE
A.O. III TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato sul B.U. della Regione Puglia n. 136 del 13 novembre 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 30.11.2012, esecutiva, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 3, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede al riaccertamento degli stessi e che tale operazione consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui;

VISTO l'art. 153 del T.U.E.L., Legge n. 267/2000, che attribuisce al Servizio Economico - Finanziario il compito del coordinamento e della verifica della corretta gestione dell'attività finanziaria dell'Ente;

CONSIDERATO che il provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi rientra tra le competenze gestionali di ciascun dirigente;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i residui attivi, vanno eliminati tutti quelli che non corrispondono a veri crediti, per le seguenti ragioni:

- prescrizione legale del credito;
- inesistenza di un titolo giuridico atto a provarlo;
- la riscossione è già avvenuta ma non è stata registrata;
- il debitore non è stato individuato;
- per quanto riguarda i tributi riscossi a mezzo di ruoli, se non sono stati emessi i relativi ruoli;
- per quanto riguarda gli altri tributi, se non è stata effettuata la comunicazione di credito da parte delle competenti unità organizzative;
- per quanto riguarda le entrate provenienti da contributi e trasferimenti pubblici, se non sono stati emanati i decreti ministeriali o i provvedimenti amministrativi di riparto o assegnazione;
- per quanto riguarda le entrate di natura patrimoniale, se non è avvenuta l'acquisizione diretta oppure non sono stati emessi i ruoli o le liste di carico;
- per quanto riguarda i mutui concessi dalla Cassa DD.PP. o dagli istituti di previdenza, se non è avvenuta la concessione definitiva;
- per quanto riguarda i mutui concessi da altri istituti di credito, se non è avvenuta la stipulazione del contratto di prestito;
- per i corrispettivi delle alienazioni patrimoniali, se non è stato emanato il provvedimento di approvazione delle risultanze della relativa gara;
- per le entrate concernenti partite compensative delle spese, se non è stato assunto il correlato impegno di spesa;
- per le altre entrate, se non è avvenuta la stipulazione del contratto o se non è stato emanato il relativo provvedimento giudiziario o amministrativo.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda i residui passivi, vanno eliminati tutti quelli che non corrispondono a veri e propri debiti, per le seguenti ragioni:

- mancato perfezionamento giuridico dell'obbligazione (legge, contratto, sentenza o altro titolo);
- il pagamento è già avvenuto;
- il creditore non è stato individuato;
- non è stata determinata la somma da incassare;
- mancata indicazione della causale o ragione del debito;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- le prenotazioni d'impegno relative a procedure di gara bandite nell'esercizio e non ancora concluse nello stesso, si considerano impegnate e, pertanto vanno a residuo;
- le spese in c/capitale finanziate con entrate a destinazione vincolata per legge, con mutui a specifica destinazione, con quota dell'avanzo di amministrazione, con emissione di prestiti obbligazionari o con entrate proprie, si considerano impegnate all'atto dell'accertamento della correlata entrata, per cui la parte che non viene pagata nell'esercizio va a residuo (c.d. residuo di stanziamento);
- le spese correnti finanziate con entrate a destinazione vincolata per legge si considerano impegnate all'atto dell'accertamento della correlata entrata, per cui la parte che non viene pagata nell'esercizio va a residuo (c.d. residuo di stanziamento);

RIILEVATO che questa A.O. ha provveduto ad effettuare una ricognizione dei residui attivi e passivi nel corso dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità;

RITENUTO che - a tutt'oggi - rispetto a quanto già accertato non vi sono stati atti e/o adempimenti che abbiano modificato significativamente i risultati gestionali e che - pertanto - ulteriori verifiche e/o aggiornamenti saranno effettuati, come per Legge, nel corso dei prossimi appuntamenti di Bilancio;

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** delle operazioni di verifica contabile di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguite dalla presente Area Organizzativa, ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 3, effettuate nell'ambito della istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità;
- 2. DI DARE ATTO**, altresì, che ulteriori verifiche e/o aggiornamenti saranno effettuati, come per Legge, nel corso dei prossimi appuntamenti di Bilancio;
- 3. DI TRASMETTERE** al Servizio Economico Finanziario il presente provvedimento per le conseguenti annotazioni nella contabilità finanziaria.

Istruttoria a cura
dell'Istruttore Direttivo Amm.vo
(Dott.ssa Domenica Garganese)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA LL.PP.
(ING. POMPEO COLACICCO)